



MultiPower Reale ESG

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
CON PRESTAZIONI COLLEGATE IN PARTE A GESTIONE SEPARATA
E IN PARTE AL FONDO INTERNO UNIT LINKED (REALE 140A – A40A)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Modulo di Proposta

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

 **REALE
MUTUA**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MULTIPOWER REALE ESG

mod. VIT8430_COND_05/2023

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun – sab 8-20	800 320 320

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere un riscatto o la modifica dei propri dati personali).

È possibile accedere anche tramite l'app Reale Mobile.

L'accesso è gratuito previa registrazione.

INTRODUZIONE

MULTIPOWER REALE ESG è un prodotto di investimento assicurativo a vita intera di tipo multiramo a premio unico determinato dalla combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili (RAMO I) e un prodotto di investimento assicurativo di tipo Unit Linked (RAMO III) che soddisfa il bisogno di gestione del risparmio.

Gli strumenti finanziari utilizzati (ESG) per la gestione del fondo unit linked sono selezionati in base a criteri che tengono conto di **politiche di investimento orientate alla:**

- **sostenibilità ambientale o "resilienza climatica"** (strumenti finanziari riconducibili ad aziende che mirano a migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, che si impegnano per un futuro a basse emissioni di CO₂, che promuovono energie rinnovabili, ecc.);
- **sostenibilità sociale o "transizione giusta"** (strumenti finanziari riconducibili ad aziende che promuovono l'integrazione sociale, la parità di genere, l'istruzione, la creazione di lavoro, ecc.);
- **semplificazione della vita quotidiana o "smart life"** (strumenti finanziari riconducibili ad aziende che promuovono servizi per la salute ed il benessere della persona e della famiglia, soluzioni innovative per la mobilità, edifici verdi, ricerca e prevenzione, nutrizione, ecc.).

A fronte del pagamento di un *premio* unico, è prevista la *liquidazione* di una prestazione predefinita in caso di decesso dell'*Assicurato*, in qualsiasi momento esso avvenga, ai Beneficiari designati in *polizza*. È altresì possibile per il *Contraente* richiedere la *liquidazione* della prestazione maturata anche precedentemente alla premorienza dell'*Assicurato* (c.d. *riscatto*).

Il contratto prevede che le prestazioni dovute dalla Società siano collegate in parte ad una Gestione Interna Separata e in parte al valore delle quote della Componente Unit Linked che dipende dalla oscillazione dei prezzi delle attività finanziarie in cui le linee stesse investono.

Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, sceglie di ripartire il *premio* unico iniziale in una percentuale variabile tra il minimo del 50% e il massimo dell'80% nella Gestione separata "Reale Uno" e la parte restante (componente unit linked) nel fondo "Reale Crescita Sostenibile e Tematica".

INDICE

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	1. <i>PRESTAZIONI</i>	1
	2. <i>LIMITI DI COPERTURA</i>	1
	3. <i>OPZIONI CONTRATTUALI</i>	1
	4. <i>OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO</i>	2
	5. <i>QUANDO E COME DEVO PAGARE</i>	4
	6. <i>DURATA DEL CONTRATTO</i>	5
	7. <i>REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO</i>	5
	8. <i>RISCATTO</i>	5
	9. <i>COSTI</i>	6
	10. <i>POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE</i>	7
	11. <i>REGIME FISCALE</i>	13
	12. <i>RECLAMI</i>	15
	13. <i>CONFLITTI DI INTERESSE</i>	15
	14. <i>COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO</i>	16
	15. <i>DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO</i>	17
	16. <i>CESSIONE PEGNO E VINCOLO</i>	17
	17. <i>FORO COMPETENTE</i>	17

MODULO DI PROPOSTA

GLOSSARIO

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

ANNO ASSICURATIVO

Periodo che intercorre tra due ricorrenze anniversarie della decorrenza contrattuale.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSICURATO

Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

BENEFICIARIO

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto. Esso è determinato in base alle garanzie assicurative previste dal contratto, al controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked e/o al valore del capitale rivalutatosi nella gestione separata.

CAPITALE DI RIFERIMENTO

Il capitale di riferimento di un fondo è pari alla somma degli importi investiti nel fondo (capitale derivante dal versamento dei premi e switch volontari in ingresso), diminuita degli importi disinvestiti dal fondo (riscatti parziali e switch volontari in uscita); viene considerato pari a zero nel caso in cui, a seguito delle movimentazioni effettuate, dovesse risultare negativo.

Il capitale di riferimento è pari a zero quando un fondo risulta privo di capitale o di quote.

CAPITALE INIZIALE O CAPITALE INVESTITO

Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.

CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO

Somma degli importi determinati, per ogni premio versato, dal capitale iniziale rivalutato come previsto nelle Condizioni di assicurazione.

CARICAMENTI

Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.

COMMISSIONE DI GESTIONE

Percentuale del rendimento lordo di un fondo interno unit linked, trattenuta dalla società e destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

COMMISSIONE DI RIVALUTAZIONE

Percentuale del rendimento realizzato del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti.

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta da parte della Società. La data di decorrenza del contratto coincide con il 1° giorno lavorativo della settimana successiva alla sottoscrizione della proposta. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24:00 del giorno di decorrenza previsto sul contratto stesso. La data di perfezionamento del contratto coincide con la data di versamento del premio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTI DI INTERESSE

Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso, l'invalidità o la sopravvivenza a una certa data. Nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali caso vita, caso morte, miste, vita intera, capitale differito, rendita immediata o differita.

COPERTURA

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

CRS – COMMON REPORTING STANDARD

Standard globale per lo scambio automatico di informazioni riferite ai conti finanziari rilevanti, elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con lo scopo di individuare e scoraggiare l'evasione fiscale internazionale da parte di residenti stranieri che, direttamente o indirettamente, investono all'estero attraverso istituzioni finanziarie straniere.

DATA DI DECORRENZA

Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.

DIP AGGIUNTIVO IBIP

Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni *IVASS*, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.

DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE (DUR)

Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto, gli eventuali riscatti parziali eseguiti e una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri.

Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all'obbligazione strutturata.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.

FORO COMPETENTE

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

GESTIONE SEPARATA

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono, al netto dei costi, i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.

GIORNO LAVORATIVO

Giorno di attività lavorativa per Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Torino – Via Corte d'Appello 11.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

KID

Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.

LETTERA DI CONFERMA INVESTIMENTO

Lettera con cui la società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

LINEA DI INVESTIMENTO

Fondo che la società mette a disposizione del Contraente per investire il premio o parte di esso.

LIQUIDAZIONE

Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento relativo alla prestazione stessa.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

OPZIONE

Clausola del contratto assicurativo secondo cui il Contraente può apportare modifiche alla prestazione, ad esempio può chiedere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista o sia differita nel tempo.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto assicurativo.

PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.

PREMIO NETTO

Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.

PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO

Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.

PREMIO PURO O INVESTITO

Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti assicurativi si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROPOSTA (MODULO)

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all'Impresa di Assicurazione.

REINVESTIMENTO

Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

RENDIMENTO

Risultato finanziario a una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del *capitale investito* nella gestione separata alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento, per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.

RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)

Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.

RISCATTO

Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

RISCATTO PARZIALE

Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.

RISCHIO DEMOGRAFICO

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

RIVALUTAZIONE

Variazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SET INFORMATIVO

Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:

- KID;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SWITCH

Operazione con la quale il Contraente richiede che il controvalore delle quote possedute in un fondo interno unit linked sia trasferito in un altro fondo interno unit linked ovvero in una o più gestioni interne separate, oppure che il capitale maturato in una gestione separata sia trasferito in un'altra gestione separata o in uno o più fondi interni unit linked.

SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

TASSO TECNICO

Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.

VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (c.d. NAV)

Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



1. PRESTAZIONI

Il *contratto* è a vita intera, pertanto la sua *durata* è pari al periodo compreso tra la data di *decorrenza* del *contratto* e il decesso dell'*Assicurato*. È possibile esercitare il diritto di *riscatto* trascorso un anno dalla data di *decorrenza*.

1.1. CASO MORTE

In caso di decesso dell'*Assicurato*, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati dal *Contraente* del *capitale assicurato*, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Il *capitale assicurato* in caso di decesso è dato dalla somma dei seguenti importi:

- *capitale maturato* in *gestione separata*;
- controvalore delle quote presenti nei fondi interni unit linked maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età raggiunta dall'*Assicurato* al momento del decesso (Garanzia Beneficiari), come di seguito indicato:
 - 15,00% se età inferiore o uguale a 39 anni;
 - 2,50% se età compresa tra 40 e 59 anni;
 - 0,75% se età compresa tra 60 e 79 anni;
 - 0,45% se età uguale o superiore a 80 anni.

L'importo liquidabile relativo alla Garanzia Beneficiari non può comunque superare 100.000,00 euro.

Il capitale da liquidare in seguito al decesso dell'*Assicurato* è calcolato al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di sinistro.

2. LIMITI DI COPERTURA



Sia l'età dell'*Assicurato* sia quella del *Contraente* (se persona diversa dall'*Assicurato*) alla *data di decorrenza* del *contratto* non può essere inferiore a 18 anni o superiore a 80 anni.

3. OPZIONI CONTRATTUALI



Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, sceglie di ripartire il *premio* unico iniziale nella *Gestione separata* "Reale Uno" con un minimo del 50,00% e un massimo dell'80,00% e la parte restante (componente unit linked) nel fondo "Reale Crescita Sostenibile e Tematica".

Inoltre, nel corso della durata contrattuale, con le modalità di seguito indicate è possibile effettuare degli *switch* volontari.

3.1. SWITCH VOLONTARIO

Switch volontari

Il *Contraente* che intende modificare la ripartizione del proprio investimento, può chiedere che: il controvalore delle quote possedute nel fondo interno unit linked sia trasferito nella gestione separata oppure che il capitale maturato nella gestione separata sia trasferito nel fondo unit linked.

L'operazione di *switch* volontario è soggetta alle seguenti condizioni:

- deve essere trascorso almeno un mese dalla *data di decorrenza* del contratto;
- a seguito di trasferimento in ingresso o in uscita nella o dalla gestione separata, il capitale ivi presente non deve essere inferiore al 50% e superiore al 80% del capitale maturato totale.

L'operazione di *switch* avviene prelevando l'importo da trasferire dal *capitale maturato* nella *Gestione Separata*, il primo giorno lavorativo utile successivo alla ricezione, da parte della *Società*, della richiesta di *switch* corredata della relativa documentazione. Tale valore sarà reinvestito in *quote* del fondo unit linked Reale Crescita Sostenibile e Tematica, in base al *valore unitario della quota* di detto fondo, rilevato il 6° *giorno lavorativo* successivo alla data di ricevimento della richiesta di *switch*.

A seguito di un'operazione di *switch* volontario verrà prodotta un'appendice contrattuale riportante il numero delle quote nel fondo unit linked prima e dopo lo *switch* disponibile in Agenzia. Inoltre, tutti i movimenti effettuati in corso d'anno saranno riepilogati nel documento unico di rendicontazione annuale.

Nel caso in cui Reale Mutua decida di costituire nuovi fondi sui quali poter effettuare versamenti successivi, verrà consegnata preventivamente al *Contraente* la relativa informativa, unitamente al Regolamento dei fondi.

Per i costi relativi all'operazione di *switch*, si rinvia a quanto detto al successivo articolo 9.

4. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO



4.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il *Contraente* deve:

- compilare e firmare il Modulo di Proposta fornendo in particolare i propri dati anagrafici, designando i Beneficiari ed eventuale Referente Terzo, indicando l'ammontare del premio che vuole versare tenendo conto dei limiti minimi e massimi indicati al successivo articolo 5.2;
- versare il premio con le modalità indicate al successivo articolo 5.2.

Il contratto è concluso nel momento in cui il *Contraente* ha conoscenza dell'avvenuta accettazione della proposta da parte della Società.

La decorrenza del contratto è la data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto. Coincide con il giorno di sottoscrizione della proposta di assicurazione.

La data di valorizzazione del fondo unit linked è il 1° giorno lavorativo della settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell'Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la *polizza* non può essere emessa.

4.2. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA

Comunicazioni di revoca e recesso

Le comunicazioni di *revoca* della *Proposta*, di *recesso* dal contratto, devono essere inviate dal *Contraente* alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua a mezzo raccomandata.

Comunicazioni in corso di contratto

Per l'inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei *Beneficiari*, di comunicazione di decesso dell'*Assicurato*, il *Contraente* o i *Beneficiari* (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'*Assicurato* quando coincide con il *Contraente*) possono rivolgersi all'agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa,

la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.

Comunicazioni di trasferimento della residenza

Nel caso in cui il *Contraente*, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a darne comunicazione a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dalla data di trasferimento. Si ricorda che il trasferimento della propria residenza potrebbe comportare ulteriori oneri per il *Contraente*, se previsti dalla normativa e dai regolamenti interni dello Stato estero di nuova residenza. Qualora, in caso di trasferimento della propria residenza, il *Contraente* ometta di darne comunicazione alla Società, questa potrà richiedere allo stesso il pagamento di tutti gli importi che è stata obbligata a versare alle Autorità dello Stato estero in conseguenza di tale evento.

Il *Contraente* si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in uno Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.

4.3. COSA FARE IN CASO DI EVENTO

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto di seguito elencati, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Vengono di seguito elencati i documenti richiesti per ogni ipotesi di *liquidazione*.

Riscatto

- richiesta sottoscritta dal *Contraente*,
- Modulo di autocertificazione *FATCA-CRS* compilato e sottoscritto.

Decesso

- certificato anagrafico di morte dell'*Assicurato* nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'*Assicurato*;
- atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal quale risulti:
 - se l'*Assicurato* abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - chi siano gli eredi legittimi dell'*Assicurato* al momento della comunicazione del decesso, in caso di *Beneficiari* designati in modo generico;
- dati anagrafici dei *Beneficiari* (copia della carta di identità e del codice fiscale);
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Ricordiamo che, per ogni *liquidazione* è necessario disporre, relativamente ai *Beneficiari* del pagamento, di:

- documento d'identità valido;
- codice fiscale;
- indirizzo completo;
- nel caso di *Beneficiari* minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Nel caso di contratti gravati da vincoli o pigni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i *Beneficiari*.

Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei *Beneficiari*.

Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda

entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

4.4. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4.5. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

Il *Contraente* designa i *Beneficiari* e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all'agenzia competente o tramite raccomandata a Reale Mutua o per testamento.

La designazione dei *Beneficiari* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi, dopo la morte del *Contraente*,
- dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i *Beneficiari* abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;
- dopo che il *Contraente* e i *Beneficiari* abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).

In questi casi, le operazioni di *risatto*, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei *Beneficiari*.

Se i *Beneficiari* sono designati in forma nominativa il *Contraente* può pronunciarsi sull'invio delle comunicazioni agli stessi.

Inoltre, il *Contraente* ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dell'*Assicurato*.

5. QUANDO E COME DEVO PAGARE



5.1. MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI PREMI

Il *premio* versato dal *Contraente*, al netto dei relativi costi indicati all'articolo 9, sarà in parte investito in *gestione separata* e in parte impiegato per l'acquisto di quote del fondo Reale Crescita *Sostenibile e Tematica*.

La parte di *premio* trattenuta a fronte dei costi del *contratto* (comprensivi dei costi per far fronte ai rischi demografici) non concorre alla formazione del *capitale investito*.

Il *Contraente*, all'atto della sottoscrizione, sceglie di ripartire il *premio* unico iniziale in una percentuale variabile tra il minimo del 50% e il massimo dell'80% nella Gestione separata "Reale Uno" e la parte restante (componente unit linked) nel fondo "Reale Crescita Sostenibile e Tematica".

5.2. LIMITI DI PREMIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il premio è determinato in base al *capitale iniziale*. Il contratto prevede il pagamento di un *premio unico* alla sottoscrizione della *Proposta* o del Contratto.

L'importo minimo di *premio* unico iniziale sul presente contratto è 5.000,00 euro, quello massimo è pari di 300.000,00 euro.

Trascorsi tre mesi dalla decorrenza del contratto, è possibile effettuare versamenti aggiuntivi purché avvengano con la stessa ripartizione in percentuale tra la Gestione Separata e il fondo Unit Linked così come definita per il premio unico iniziale al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a 2.000,00 euro;

Il cumulo premi (premio iniziale ed eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a € 300.000,00.

Oltre tale limite, la richiesta di versamento aggiuntivo è subordinata all'accettazione da parte della Compagnia.

In ogni caso la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere unilateralmente la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi per qualsiasi importo.

Il *Contraente* non può sottoscrivere contratti con il prodotto Multipower Reale ESG il cui cumulo di premi sia complessivamente superiore a 300.000,00 euro.

Inoltre, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della *gestione separata* REALE UNO, ogni singolo *Contraente* (o più *Contraenti* collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno un cumulo di premi superiore a 14.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla *gestione separata* REALE UNO, fermo restando gli importi minimi e massimi di *premio* previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla *Società*.

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a *Società* Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità, con bonifico bancario o postale, con bollettino postale con conto corrente intestato all'Agenzia, con bancomat o carta di credito.

Per importi superiori a 200.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con valuta fissa sul c/c intestato a *Società* Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN IT060031380100000012992558, indicando come causale: CODICE AGENZIA – MULTIPOWER REALE ESG – COGNOME CONTRAENTE.

ATTENZIONE: Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio, laddove prevista, avverrà sotto la responsabilità dell'avente diritto.

6. DURATA DEL CONTRATTO



Il contratto è a vita intera, pertanto la durata è pari al periodo compreso tra la data di *decorrenza* del contratto e il decesso dell'*Assicurato*.

7. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO



Prima della *conclusione del contratto*, il *Contraente* può revocare la *Proposta*, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla *revoca* stessa, l'intero ammontare del *premio* eventualmente versato.

Il *Contraente* può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di *decorrenza* del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il *recesso* decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del *recesso*, Reale Mutua rimborsa al *Contraente* il *premio* da questi corrisposto, al netto del *caricamento* per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute.

8. RISCATTO



Il contratto, su richiesta del *Contraente*, può essere riscattato totalmente o parzialmente trascorso almeno un anno dalla data di *decorrenza*.

Il valore di *riscatto* è pari al capitale assicurato alla data della richiesta. *Non sono previsti infatti costi di riscatto.*

Per la parte di investimento in gestione separata, in ogni caso è previsto che, ad ogni ricorrenza decennale del contratto e fino alla ricorrenza annuale successiva, il valore di riscatto non possa comunque essere inferiore al capitale iniziale relativo al premio unico e agli eventuali versamenti aggiuntivi e riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali o switch.

È possibile effettuare *riscatti parziali* per importi non inferiori a 500,00 euro. Non sono ammessi *riscatti parziali* che lascino il contratto in vigore con un valore di *riscatto* inferiore a 1.000,00 euro.

L'operazione di *riscatto parziale* può essere effettuata sia sulla *Gestione separata* che sui fondi interni unit linked con la proporzione indicata dal *Contraente* purché a seguito del *riscatto* parziale il capitale nella *Gestione separata* Reale Uno non sia inferiore al 50% e superiore all'80% del *capitale maturato* totale.

I controlli sopra indicati vengono effettuati considerando gli ultimi valori di quota disponibili al momento della richiesta di *riscatto*.

L'importo liquidato in seguito a richiesta di *riscatto* parziale rappresenta una parte del valore di *riscatto* totale ed è uguale a quello richiesto dal *Contraente* al netto di eventuali oneri fiscali, tenendo conto dei vincoli sotto descritti.

Il capitale da liquidare in caso di riscatto è calcolato al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto.

Inoltre, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della *gestione separata* REALE UNO, ogni singolo *Contraente* (o più *Contraenti* collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell'arco temporale di un anno riscatti parziali o totali per un importo complessivo superiore a 15.000.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla *gestione separata* REALE UNO. Tale limite può essere successivamente modificato dalla *Società*.

Con il *riscatto* totale si determina l'immediato scioglimento del contratto.

9. COSTI



Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal *premio* versato, dai rendimenti della gestione interna separata a cui è legato il contratto, dagli importi liquidati in caso di *riscatto*.

Costi sul premio e sui versamenti aggiuntivi

<i>Caricamento</i> per spese di emissione del contratto	30,00 euro
<i>Caricamento</i> per spese di emissione dei versamenti aggiuntivi	10,00 euro
<i>Caricamento</i> proporzionale sul <i>premio</i> unico iniziale e sugli eventuali <i>versamenti aggiuntivi</i>	2,70%
Costo della garanzia beneficiari	0,40% della parte di premio netto investito nel fondo unit linked. Tale costo è compreso nel <i>caricamento</i> proporzionale al premio ed è destinato per la <i>copertura</i> assicurativa del rischio di decesso dell' <i>Assicurato</i> .

Il *premio netto* si ottiene sottraendo il *caricamento* per spese di emissione dal premio versato.

Il *capitale iniziale* è pari alla differenza tra il premio netto e il *caricamento* proporzionale al premio.

Avvertenza: l'*Intermediario* ha la facoltà di praticare sconti, riducendo il *caricamento* proporzionale sul *premio* unico iniziale.

Costi prelevati dal rendimento della gestione separata

Al momento della *rivalutazione* annuale, dal rendimento certificato della gestione separata la *Società* trattiene la seguente *commissione di rivalutazione*:

Gestione separata	Commissione di rivalutazione annua
Reale Uno	0,90%

Costi gravanti sul fondo unit linked

Fondi interni Unit Linked	Commissione di gestione trimestrale	Commissione di gestione annuale
Reale Crescita Sostenibile e Tematica	0,4375%	1,7500%

Costo per la remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR)

Fondi interni Unit Linked	Commissione di gestione annua per le diverse linee di OICR
Reale Crescita Sostenibile e Tematica	massimo 2,50%

Sono previsti anche i seguenti costi, gravanti totalmente o in parte sul prodotto:

- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore della quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul *rendiconto* del Fondo.

Costi per riscatto

Non sono previsti costi di riscatto.

Costi per operazioni di switch

Il primo switch volontario di ogni anno è gratuito, mentre per quelli successivi il costo è di 15,00 euro.

10. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE



10.1. RIVALUTAZIONE GESTIONE SEPARATA

Ad ogni anniversario della *data di decorrenza* del contratto il *capitale maturato* alla *ricorrenza* anniversaria precedente, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali o *switch* e secondo la ripartizione dell'investimento, viene rivalutato in base al *rendimento* della *Gestione separata* Reale Uno diminuito della *commissione di rivalutazione* annua dello 0,90%.

Il tasso di *rendimento* della *gestione separata* Reale Uno è determinato annualmente su un periodo di osservazione di dodici mesi che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Tale tasso è utilizzato per il calcolo della *rivalutazione* annuale delle polizze con *ricorrenza* anniversaria nell'anno solare seguente al termine del periodo di osservazione.

Ad esempio: il tasso di *rendimento* del fondo per calcolare la *rivalutazione* annuale di una *polizza* con *ricorrenza* nel 2021 è determinato sul periodo di osservazione che va dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

Consultare la sezione Quotazioni Vita riportata sul sito www.realemutoa.it/privati/quotazioni per conoscere il valore del tasso di *rendimento* determinato per anno di *ricorrenza* anniversaria.

La *rivalutazione* del capitale viene effettuata in regime di capitalizzazione composta.

Per la parte di investimento in gestione separata:

- in caso di decesso dell'Assicurato il contratto garantisce il capitale iniziale riproporzionato a seguito di eventuali riscatti parziali, versamenti aggiuntivi o *switch*.
- In ogni caso è previsto che, ad ogni *ricorrenza* decennale del contratto e fino alla *ricorrenza* annuale successiva, il valore di riscatto non possa comunque essere inferiore al capitale iniziale relativo al premio unico e agli eventuali versamenti aggiuntivi e riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali o *switch*.

Il *capitale maturato* viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

L'importo così determinato viene utilizzato per il calcolo del capitale caso morte e del valore di *riscatto*.

Casi particolari di rivalutazione

- prima *rivalutazione* del versamento iniziale effettuato con ritardo: il *rendimento* attribuito alla successiva *ricorrenza* anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero di giorni trascorsi dall'effettiva data di versamento;
- in caso di decesso o riscatto: la rivalutazione del capitale investito nella gestione separata tiene conto dei giorni trascorsi dall'ultima *ricorrenza* anniversaria al sesto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di sinistro

o della richiesta di riscatto. Il capitale disponibile sarà quindi determinato rivalutando "pro-rata temporis" il capitale assicurato dall'ultima ricorrenza anniversaria fino alla data di valorizzazione utilizzata per il disinvestimento.

10.2 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI UNIT LINKED

Il valore unitario di ogni singola quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il Fondo, entrambi relativi al primo *giorno lavorativo* (data di valorizzazione) di ogni settimana. Il valore viene determinato entro il secondo *giorno lavorativo* successivo alla suddetta data di valorizzazione della quota, rimanendo costante fino a una nuova valorizzazione.

Il valore unitario delle quote di ogni fondo, al netto dei costi indicati al precedente articolo 9, viene valorizzato settimanalmente sul sito internet della Società all'indirizzo www.realemutua.it alla sezione Quotazioni Vita.

REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE UNO"

I) Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "REALE UNO" (di seguito "Fondo").

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

II) Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è **annualmente sottoposta a verifica** da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto 4) e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.

III) Obiettivi e politiche di investimento

La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. Società Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.

Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione.

La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. *corporate*).

Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:

- titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
- altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR ("organismi di investimento collettivo del risparmio") e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.

Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:

- strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l'utilizzo;
- parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016 n.30 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto d'interesse;
- altre attività non citate in precedenza e ritenute ammissibili alla copertura delle riserve matematiche.

IV) Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:

- a) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
- b) spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

V) Modifiche al regolamento

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.

VI) Fusione o incorporazione con altri Fondi

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un'altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. Società Reale Mutua di Assicurazioni provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO "REALE CRESCITA SOSTENIBILE E TEMATICA"

Articolo 1 – Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Reale Mutua di Assicurazioni, di seguito denominata "Società", ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un Fondo Interno assicurativo finalizzato alla gestione di un portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, denominato "REALE CRESCITA SOSTENIBILE E TEMATICA", in seguito per brevità definito "Fondo Interno" o "Fondo".

Tale Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società e a quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Articolo 2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare la crescita del capitale nel lungo periodo con un investimento principalmente azionario globale, conferito dai partecipanti al Fondo di cui al seguente Art. 3, mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte all'Art. 5. I proventi della gestione non vengono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si caratterizza pertanto come Fondo ad accumulazione.

Il Fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il Fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.

Il valore delle quote del Fondo determina la prestazione delle polizze ad esso collegate.

Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l'attività di gestione.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

L'investimento azionario, sia diretto sia per il tramite di OICR, persegue un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale, in base a strategie di esclusioni, best in class e ESG integration e investimenti tematici.

L'investimento azionario, sia diretto sia per il tramite di OICR, è di tipo multi-tematico ed è orientato verso società che contribuiscono al raggiungimento di uno o più di seguenti Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) sanciti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ricompresi nei seguenti macrotemi, definiti da Reale Group:

- *Transizione Giusta*: Istruzione di qualità (SDGs 4); Uguaglianza di genere (SDGs 5); Riduzione delle disuguaglianze sociali (SDGs 10); Crescita economica in condizioni di lavoro dignitose (SDGs 8); Innovazione tecnologica e infrastrutturale (SDGs 9).
- *Resilienza Climatica*: Agire per il clima (SDGs 13); Energia pulita e accessibile (SDGs 7).
- *Smart Life*: Riduzione della povertà e della fame (SDGs 1 e 2); Miglioramento delle condizioni igieniche e della qualità dell'acqua (SDGs 6); Sviluppo di soluzioni a supporto di uno stile di vita sano (SDGs 3); Costituzione di città e comunità sostenibili (SDGs 11).

L'investimento avviene principalmente sul comparto Azionario ed in misura minore nei comparti Obbligazionario e Monetario, secondo i limiti indicati nella seguente tabella:

Tipologia dei Comparti	Limiti Percentuali
Obbligazionario e Monetario	da 0% a 20%
Azionario	80% a 100%

Profilo di rischio: Molto-Alto (Categoria: Azionario)

La gestione è orientata ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento utilizzando dei limiti di rischio massimo in termini di volatilità: tale limite è costituito da un valore della volatilità media annua (1Y rolling) non superiore al 30%.

Articolo 3 – Partecipanti al Fondo

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti, persone fisiche o giuridiche, delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo medesimo in base alle Condizioni di Polizza.

Articolo 4 – Destinazione dei versamenti

I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti agli Artt. 2 e 6 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Criteri di investimento del Fondo

Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati;

- OICR armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Fund;
- strumenti monetari;
- altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati.

La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto sia alla promozione di caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) sia alla massimizzazione del rendimento.

Il Fondo, per la porzione di investimento diretto, seleziona strumenti finanziari sulla base delle linee guida definite a livello di Gruppo in materia di investimenti sostenibili con un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale, ambientale e di governance (per approfondimenti si rimanda al link sul sito istituzionale <http://www.realegroup.eu/IT/chi-siamo/sostenibilita>).

Il Fondo, per la quota investita in fondi di investimento, seleziona OICR che dichiarano di effettuare investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Il valore della quota del Fondo è legato alla redditività degli attivi utilizzati.

La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

Articolo 6 – Rischio di cambio

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Articolo 7 – Patrimonio netto del Fondo Interno

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al primo giorno lavorativo, di ogni settimana, delle società del gruppo.

Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova valorizzazione.

Ai soli fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio del fondo alla fine di ogni trimestre solare.

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione sopra definito, al netto delle eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri descritti all'Art. 10.

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale (verificare se imposto da normativa);

- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà ad effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

I crediti d'imposta del fondo e le eventuali commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla Società, laddove previsti, vengono attribuiti al fondo con cadenza in linea con la valorizzazione della quota.

Articolo 8 – Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene determinato dalla Società con la medesima frequenza ed alla medesima data di valorizzazione del patrimonio del Fondo, stabilita al precedente Art. 7.

Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il patrimonio complessivo netto del Fondo, calcolato con le modalità illustrate al precedente Art. 7, per il numero delle quote afferenti al Fondo in circolazione nello stesso giorno.

Il valore unitario della quota del Fondo è rilevabile sul sito internet della Società <http://www.realemutua.it>.

Alla data di costituzione del Fondo Interno, il relativo valore delle quote viene convenzionalmente fissato pari a 5 euro.

Articolo 9 – Attribuzione delle quote

La Società provvede a determinare il numero delle quote, e frazioni di esse, da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo, al netto dei costi relativi alla gestione assicurativa, per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

Gli impegni della Società verso i Contraenti sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo.

Articolo 10 – Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sul Fondo Interno gravano, su base annua, le seguenti spese, calcolate e trattenute ogni giorno di valorizzazione della quota con rateo di competenza sulla base del valore del Fondo in quel momento:

- commissione di gestione annuale pari a 1,75% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite;
- commissioni di gestione applicate dagli emittenti le parti di OICR, il cui costo può variare sino ad un massimo del 2,50%; qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società si riserva la possibilità di aumentare il costo massimo previsto, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di riscatto senza penalità;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori oggetto di investimento;
- le eventuali commissioni bancarie inerenti alle operazioni sulle disponibilità dei fondi;
- le spese inerenti all'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul Rendiconto del Fondo;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;

Gli oneri a carico della Società sono rappresentati da:

- spese di amministrazione e di funzionamento;
- spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati a carico del Fondo.

Articolo 11 – Revisione Contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, che attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche, nonché la corretta valorizzazione delle quote.

Articolo 12 – Modifiche relative al Fondo

Il Fondo interno "REALE CRESCITA SOSTENIBILE E TEMATICA" – esclusivamente con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei Contraenti – potrà essere fuso con altri fondi gestiti dalla Società che abbiano gli stessi criteri di gestione, politiche di investimento omogenee e caratteristiche simili.

La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali: accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva contrazione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per i Contraenti e non si verifichino situazioni di discontinuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata, nel caso, un'adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un concreto rilievo per i Contraenti stessi, tra i quali: motivazioni e conseguenze, anche in termini economici, della fusione; composizione sintetica dei fondi interni interessati dalla fusione; data di effetto della fusione.

Articolo 13 – Modifiche al presente Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento. La Società si riserva inoltre la facoltà di modificare i criteri di investimento, quali sopra specificati, a fronte di mutate esigenze gestionali, con esplicita esclusione di interventi che risultassero maggiormente onerosi per i Contraenti. I nuovi criteri saranno, nel caso, dettagliatamente comunicati ai sottoscrittori.

11. REGIME FISCALE



Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.

A) Regime fiscale dei premi

Benefici fiscali

La parte di *premio* destinata alla *copertura* del *rischio* morte è detraibile dall'*imposta* dovuta dal *Contraente* ai fini Irpef come da normativa vigente (art. 15 del D.p.r. 917/1986).

Tale detrazione è riconosciuta, fra l'altro, al *Contraente*, che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio, qualora l'*Assicurato* sia il *Contraente* stesso oppure un familiare fiscalmente a suo carico.

Sono detraibili soltanto i *premi* versati con mezzi di pagamento tracciabili.

L'importo della suddetta detrazione può subire una riduzione di importo in funzione del reddito complessivo del *Contraente*/avente diritto.

Imposta sui premi

I premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia (art. 1, L. 1216/1961 e art. 11. Allegato C, Tabella, L. 1216/1961). Il regime fiscale può variare in funzione del trasferimento della residenza/domicilio del *Contraente* presso un altro Paese dell'Unione Europea. L'eventuale trasferimento della residenza/domicilio del *Contraente* presso altri Paesi dell'Unione Europea deve essere comunicato alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni da quello in cui il trasferimento ha avuto effetto. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul *Contraente* per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.

B) Regime fiscale delle prestazioni

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di questo contratto assicurativo, in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati, al netto del costo per le coperture di rischio che fruiscono della detrazione.

Le prestazioni erogate in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte riferibile alla *copertura* del rischio demografico (art. 34, c. 7, D.p.r. 601/1973).

Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali, che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3).

Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell'imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati.

Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell'attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell'attivo. L'investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).

C) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del *Contraente* o dei *Beneficiari*.

Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.

D) Imposta di bollo

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi sono soggette ad imposta di bollo sulla parte di valore di *riscatto* o rimborso della polizza riferibile alla componente di Ramo III (investita in *fondi interni Unit Linked*).

Tale imposta, calcolata attualmente nella misura del 2 per mille all'anno per ogni anno di vigenza del contratto, con un limite di euro 14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche, deve essere prelevata all'atto del rimborso o del *riscatto* della polizza. In caso di apertura o di estinzione del rapporto in corso d'anno, l'imposta di tale annualità è rapportata al periodo di vigenza dello stesso (art. 13, c. 2-ter, Allegato A – Tariffa - Parte I, D.p.r. 642/1972).

E) Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense *FATCA* (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i *Contraenti* che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della *polizza*, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del *Contraente* persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

La *Società* si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).

La legge di ratifica della normativa *FATCA* (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa *CRS* (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

12. RECLAMI



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti “Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d’Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Per questioni inerenti al contratto:

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi

- a) all’IVASS con una delle seguenti modalità:
 1. via posta ordinaria all’indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
 2. via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
 3. via PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it;

oppure

- b) alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it

corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un’*impresa d’assicurazione* con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli *Assicurati* nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’*Assicurato*. Se da questi è accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli *Assicurati* persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di *mediazione* prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La *mediazione* non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La *mediazione* si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di *mediazione*, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.

13. CONFLITTI DI INTERESSE



La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di *conflitti di interesse* originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un'attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in *conflitto di interesse*.

In particolare, la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di *conflitto di interesse* in relazione sia all'offerta dei prodotti alla clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.

Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un *conflitto di interesse*, la Società ha previsto l'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai *Contraente* nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

14. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO



La Società si impegna a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno il *documento unico di rendicontazione annuale* della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- per la componente di *gestione separata*:
 - cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione precedente;
 - dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
 - valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
 - valore della prestazione maturata alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione;
 - valore di riscatto maturato alla data di riferimento del documento unico di rendicontazione;
- per la componente *Unit Linked*:
 - cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
 - numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
 - numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
 - numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
 - importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento oppure, per i contratti direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
 - numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
 - per i contratti con garanzie finanziarie, il valore della prestazione garantita.

Infine, la Società, si impegna a dare comunicazione per iscritto al *Contraente* qualora nel corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute dalla Componente Unit Linked si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tali comunicazioni saranno effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Regolamento IVASS n 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Lettera di conferma di investimento del premio

Reale Mutua provvederà a comunicare al *Contraente*, entro 7 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, l'ammontare del *premio* lordo e di quello investito, la *data di decorrenza* del contratto, la *gestione separata* e i fondi interni unit linked su cui è stato ripartito il *premio*, il numero di quote attribuite (troncato alla terza cifra decimale), il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

15. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO



Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il *Beneficiario* di un *contratto di assicurazione sulla vita* acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal *Contraente*, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

16. CESSIONE PEGNO E VINCOLO



Il *Contraente* può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, a seguito di raccomandata del *Contraente*, ne faccia annotazione sul contratto o su un'*appendice* dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

17. FORO COMPETENTE



Il *foro competente* è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (*Contraente*, *Beneficiario*, loro aventi diritto).

PROPOSTA N. _____

MultiPower Reale ESG

Tariffa **REALE_140A – A40A**

INTERMEDIARIO _____ CUC* _____
 INTERMEDIARIO 2 _____ COD. _____
 INTERMEDIARIO 3 _____ SUBAGENZIA _____
 DECORRENZA POLIZZA _____

Dati identificativi del Contraente

Cognome e nome / Ragione sociale _____ Data di nascita / Costituzione _____ Luogo di nascita / Costituzione _____ Sesso M F
 Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) _____ Residenza / Sede _____
 Da barrare qualora l'indirizzo di corrispondenza / domicilio differisca dall'indirizzo di residenza. E' necessario compilare l'apposito modulo; in mancanza ogni comunicazione verrà inviata all'indirizzo di residenza.
 Frazione (eventuale) _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____
 Prefisso e telefono _____ Paese estero di residenza _____ Cittadinanza _____ Seconda Cittadinanza _____
 Codice fiscale (P.Iva solo in caso di Ditta Individuale) _____ Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile) _____ **È obbligatorio l'invio di un documento valido.** N. documento _____
 Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Data di rilascio _____ Data di scadenza _____

Dati identificativi dell'eventuale esecutore per conto del Contraente (da compilare nel caso di contratto stipulato da un esecutore per conto di terzi soggetti)

Qualifica: Rappresentante legale Delegato Tutore
 Cognome e nome _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Prov. _____ Nazionalità _____
 Codice fiscale _____ Sesso M F Indirizzo di residenza _____
 Comune _____ Prov. _____ CAP _____ Paese _____ Residenza ai fini fiscali (1) _____
 Cittadinanza _____ Seconda Cittadinanza _____ Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile) _____ N. documento _____
 Data di rilascio / rinnovo _____ Data di scadenza _____ Rilasciato da _____ Località di rilascio _____

Assicurando (compilare solo se diverso dal Contraente)

Cognome e nome _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____ Sesso M F
 Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) _____ Codice fiscale _____
 Residenza (o domicilio) _____ N. _____ CAP _____ Frazione / Comune _____ Prov. _____
 Documento di riconoscimento (allegato in copia leggibile) _____ N. Documento _____ Data di rilascio / rinnovo _____ Data di scadenza _____
 Rilasciato da _____ Località di rilascio _____

* Campo obbligatorio

Il campo CUC (Codice Unico Collaboratore) è la matricola di chi emette la proposta e intermedia il contratto si compone di 7 caratteri in questa maniera:

- Posizione 1 (Codice Collaboratore)
- Posizione 2 (Codice Compagnia): per Reale Mutua è '1'
- Posizione 3, 4, 5: Codice Agenziale
- Posizione 6-7: è il numero progressivo attribuito automaticamente dal sistema per ciascun codice intermediario

La formazione preventiva di prodotto è obbligatoria ai sensi dell'art 89 Reg. 40/18. I requisiti formativi vengono verificati tramite il codice CUC. In assenza i sistemi informatici non permettono il caricamento della proposta.

Beneficiari (si raccomanda di privilegiare la designazione nominativa)

In caso di mancata indicazione del beneficiario nominativo, l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario. La modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicato all'impresa. In caso di morte dell'Assicurato l'importo liquidabile sarà pagato a:

1	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		<input type="checkbox"/> Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
2	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		<input type="checkbox"/> Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
3	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		<input type="checkbox"/> Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
4	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		<input type="checkbox"/> Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento
5	Cognome e nome / Ragione sociale	Data di nascita	Codice fiscale / P.Iva	% di beneficio
	Recapito	Indirizzo e-mail		<input type="checkbox"/> Escludere l'invio di comunicazioni al Beneficiario, prima dell'evento

Beneficiario non nominativo (2) _____

Qualora il Contraente lo desideri, è possibile indicare un referente terzo diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell'Assicurato. In caso di Beneficiari plurimi, si prega di consegnare l'elenco con i dati identificativi.

Referente Terzo

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita/Costituzione	Sesso
Codice fiscale	Indirizzo di residenza		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Frazione	Comune di residenza	CAP	Provincia
Telefono	Indirizzo e-mail		

Premio e prestazioni

Caricamento per spese di emissione € 30,00

Importo del premio unico Euro _____ (premio minimo Euro 5.000,00) Durata del contratto: vita intera
 Il premio è investito nella gestione separata Reale Uno e nel Fondo Unit Linked Reale Crescita Sostenibile e Tematica secondo le percentuali da riportare nell'apposita colonna, nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati:

Gestione Separata	Percentuale del premio investito totale
Gestione Separata REALE UNO	(minimo 50%, massimo 80%) _____
Linee di investimento	Percentuale del premio per la sola componente unit
REALE CRESCITA SOSTENIBILE E TEMATICA	(minimo 20% - massima 50%) _____
Totale	100%

Convenzione _____

Se si tratta di reinvestimento indicare numero di polizza in scadenza / scaduta _____

Modalità di pagamento del premio consentite dalla Compagnia

Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito, con bollettino di conto corrente postale (addebito immediato).

Per importi superiori a 200.000,00 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con valuta fissa sul c/c intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale S.p.A., codice IBAN IT060031380100000012992558, indicando come causale: CODICE AGENZIA – MULTIPOWER REALE ESG – COGNOME CONTRAENTE.

ATTENZIONE:

- Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio, laddove prevista, avverrà sotto la responsabilità dell'aveute diritto.
- non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.

Revocabilità della proposta e diritto di recesso del Contraente ➔ Per le modalità di esercizio si rimanda alle Condizioni di Assicurazione

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurando

Io sottoscritto

- **DICHIARO** ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me rese anche se materialmente scritte da altri sono veritiere ed esatte, che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza, facendomi carico di comunicare alla Società eventuali variazioni di dati da me forniti.

AVVERTENZE

- la Società non sarà tenuta ad indicare i motivi delle proprie decisioni nel caso di applicazioni di condizioni restrittive, rinvio o rifiuto;
- le informazioni incomplete o inesatte riportate sul presente modulo possono causare il differimento dell'investimento.

Firma e/o timbro del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)

Autocertificazione Trasparenza Fiscale

- Il Contraente dichiara di "NON avere la residenza fiscale o la cittadinanza negli Stati Uniti ai fini FATCA".
- Il Contraente dichiara di "NON avere" la residenza fiscale o la cittadinanza in uno degli Stati aderenti al CRS.
- Il Contraente dichiara di "avere la residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" ed è consapevole del fatto che la società provvederà, in conformità alla normativa FATCA e alle leggi vigenti in Italia, a riportare determinate informazioni a lui riferibili alla competente Autorità Fiscale*.
- Il Contraente dichiara di avere la residenza fiscale o la cittadinanza in uno degli Stati aderenti al CRS ed è consapevole del fatto che la società provvederà, in conformità alla normativa CRS e alle leggi vigenti in Italia, a riportare determinate informazioni a lui riferibili alla competente Autorità Fiscale.

* In tal caso il Contraente dichiara di aver compilato il modulo "Autocertificazione Trasparenza fiscale FATCA e CRS" disponibile presso l'Intermediario.

Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

Spazio riservato all'intermediario

Contestualmente alla firma della presente proposta il sottoscritto _____ (nome e cognome in chiaro di chi ritira effettivamente il mezzo di pagamento)

ritira: Bonifico Assegno bancario Assegno circolare Bancomat / Carta di credito Reinvestimento Bollettino Postale

Intestato a: Reale Mutua Assicurazioni _____

dell'importo di Euro _____

BARRARE SE NON SI EFFETTUA ALCUN INCASSO

Firma dell'Intermediario

Ulteriori dichiarazioni

DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Proposta:

- il documento contenente le informazioni chiave (KID comprensivo del Documento sulla Sostenibilità) Codice VIT8430_KID_05_2023;
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo IBIP) Codice VIT8430_DAI_05_2023;
- le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario Codice VIT8430_COND_05_2023

Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

DICHIARO che i dati relativi al Contraente sono stati da me personalmente raccolti e di aver rilasciato copia della documentazione prevista dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

DICHIARO altresì di avere raccolto le informazioni necessarie ai fini FATCA e CRS.

DICHIARO:

di aver ricevuto e preso visione del documento riepilogativo "Informativa sul distributore" (allegato 3), del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo" (allegato 4-bis) e del documento "Elenco delle regole di comportamento del distributore" nel caso di offerta fuori sede o di vendita a distanza (Allegato 4-ter) del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Firma dell'Intermediario

X _____

Luogo e data

Firma del Contraente (o dell'esecutore per conto del Contraente)

X _____

Al fine di consentire la corretta emissione del contratto sottoscritto, prima di inviare il documento in Società verificare che tutti i campi siano stati compilati e le firme richieste siano state raccolte.

La presente Proposta ha una validità di 30 giorni dalla data di sottoscrizione. In ogni caso l'emissione del contratto è possibile esclusivamente entro la data di fine commercializzazione della relativa edizione di tariffa.

FAC SIMILE

(1) Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA

Salvo eccezioni, ai fini della normativa FATCA si considera "residente fiscale negli Stati Uniti" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

a. sia "Cittadino Statunitense", intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d'America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);

b. sia residente stabilmente negli USA;

c. sia in possesso della "Green Card", rilasciata dall'"Immigration and Naturalization Service";

d. abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:

1. 31 giorni nell'anno di riferimento e,
 2. 183 giorni nell'arco temporale di un triennio, calcolati computando:
 - interamente i giorni di presenza nell'anno di riferimento;
 - un terzo dei giorni di presenza dell'anno precedente;
 - un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
-

(2) INDICARE I BENEFICIARI IN BASE AI RELATIVI CODICI:

Cod. 1 - L'Assicurato - **Cod. 2** - Il Contraente - **Cod. 3** - Eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato in parti uguali - **Cod. 4** - I figli nati e natiuri dell'Assicurato in parti uguali - **Cod. 5** - Il coniuge dell'Assicurato - **Cod. 6** - Il coniuge e i figli dell'Assicurato nati e natiuri in parti uguali - **Cod. 7** - I genitori dell'Assicurato in parti uguali - **Cod. 8** - Vincolo a favore di terzi (indicare nome e cognome o ragione sociale). Qualora nessuna di tali forme corrispondesse alle esigenze, indicare comunque cognome e nome dei beneficiari per esteso negli appositi spazi.

**Servizio Clienti
Buongiorno Reale**

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. VIT8430 - COND.



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo di Reale Group, iscritto al N. 006 dell'Albo delle società capogruppo.